




Agenzia delle Entrate

Fattura elettronica: status quo

Ing. Emiliano Menichelli

20 novembre 2023



TaxLawPlanet Webinar



Agenda

- Pacchetto legislativo IVA per l'era digitale: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COM(2022) 701 final. Focus sulle novità in tema di Fatturazione elettronica e di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
- Nuovi servizi ed evoluzione dei servizi gratuiti per la fatturazione elettronica resi disponibili dall'Agenzia delle entrate



Breve Stato dell'arte sulla normativa vigente in ITALIA in tema di FE e digital reporting - 1

1. OPERAZIONI NAZIONALI: in base alla normativa italiana per le operazioni B2G, B2B e B2C le imprese emettono e ricevono la fattura contenente i dati fiscali obbligatori tramite SDI che effettua solo controlli di tipo formale sullo standard utilizzato e sul contenuto fiscale minimo obbligatorio previsto per legge (direttiva IVA e dPR 633/72). È possibile inserire nel file FE dati di natura commerciale in forma strutturata: Sdi non effettua alcun controllo su tali dati.

Tale sistema evita la necessità di ulteriori comunicazioni di reporting delle operazioni attive e passive da parte delle imprese (*ex spesometro*) perché tali informazioni sono già contenute nelle fatture elettroniche, offrendo una serie di vantaggi amministrativi e operativi alle aziende e agli intermediari.

2. OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE: per tali operazioni resta l'obbligo di reporting transazione per transazione (sia per le operazioni attive che passive) inviando file strutturati conformi al tracciato utilizzato per le FE. L'adempimento viene meno qualora il fornitore/cliente estero accetta di emettere/ricevere FE via Sdi.

La direttiva 2006/112/CE lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nell'introdurre gli obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare l'evasione.

Gli obblighi di comunicazione digitale variano pertanto notevolmente da uno Stato membro all'altro. Essi possono consistere:

- i) nella trasmissione di comunicazioni mensili sulle operazioni commerciali,
- ii) nella presentazione in tempo reale delle fatture,
- iii) nella trasmissione in tempo reale o quasi in tempo reale dei dati delle fatture,
- iv) nella presentazione di dati fiscali e contabili o di registri IVA.

Tutte queste prescrizioni si aggiungono all'obbligo di presentare le dichiarazioni IVA.

La conseguente frammentazione del quadro normativo comporta costi di conformità supplementari per le **imprese che operano in diversi Stati membri**, e devono pertanto rispettare obblighi locali diversi, e crea barriere all'interno del mercato unico.

Inoltre l'attuale sistema di comunicazione delle **operazioni intracomunitarie** (denominato nella direttiva IVA "elenchi riepilogativi") non consente agli Stati membri di contrastare efficacemente le frodi IVA connesse a tali operazioni. Gli attuali elenchi riepilogativi risalgono al 1993 e da allora non sono sostanzialmente cambiati.

Sono inadeguati per l'economia digitale e non sono confrontabili con i sistemi di comunicazione digitale molto più moderni attuati da alcuni Stati membri per le operazioni interne.

Tali carenze possono essere superate se i dati sono raccolti per **singola operazione e in un momento più prossimo a quello dell'operazione**, stabilendo un **modello comune** di comunicazione conformemente alla norma europea stabilita dalla direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

CONTESTO

- L'8 dicembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato il **pacchetto legislativo IVA per l'era digitale**, che contiene tra le altre la **Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE** per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, **COM(2022) 701 final (ViDA)**

...CON LO SCOPO DI

- **Armonizzare i processi di e-reporting introdotti autonomamente negli anni da diversi Stati membri** (file contenenti dati IVA presenti nelle fatture ma con formati, contenuto minimo obbligatorio e frequenza differenti) necessari per contrastare le frodi IVA e **modernizzare l'attuale obbligo di comunicazione riepilogative periodica delle operazioni intraUE** (modelli INTRA), passando da una comunicazione riepilogativa ad una **comunicazione transazione per transazione**.
- Rendere la **fatturazione elettronica strutturata la modalità ordinaria di fatturazione in UE**, senza la necessità di ricorrere a deroghe per l'introduzione di obblighi nazionali

INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI DIGITAL REPORTING PER LE OPERAZIONI INTRA UE




A partire dal 1° Gennaio 2028

La proposta ViDA prevede l'introduzione di un obbligo di trasmissione per le operazioni intra UE:

1. per singola transazione
2. contenuto obbligatorio: le principali informazioni previste dall'art.226 (tra le quali natura, quantità e qualità) a cui si aggiungono le informazioni relative ai pagamenti - il Garante Europeo per la protezione dei dati personali si è espresso favorevolmente
1. 3. per via elettronica
4. nel formato conforme alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, o in altro formato che garantisca l'interoperabilità con la norma europea sulla fatturazione elettronica
5. entro due giorni lavorativi dall'emissione della fattura o dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa

2. La proposta ViDA stabilisce la possibilità per gli Stati membri di introdurre un medesimo obbligo di e-reporting ma a condizione che si rispettino le stesse regole previste per le operazioni intra-UE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

 **A partire dal 1° Gennaio 2028:**
Per facilitare l'introduzione degli obblighi di e-reporting, la fatturazione elettronica sarà la norma generale per l'emissione delle fatture, sia per le operazioni intracomunitarie che per quelle nazionali

La proposta di Direttiva autorizza i soggetti passivi a emettere fatture elettroniche secondo il formato previsto dalla norma europea (quindi, si lascia la possibilità agli Stati membri di continuare ad accettare altri standard)

La proposta di Direttiva prevede che l'emissione e la trasmissione di fatture elettroniche non possono essere subordinate a un'autorizzazione preventiva di convalida da parte delle autorità fiscali dello Stato membro ai fini dell'invio al destinatario

FATTURAZIONE ELETTRONICA



A partire dal 1° Gennaio 2028

Art. 218 - la fatturazione elettronica sarà il sistema predefinito per l'emissione delle fatture:

1. Ai fini della presente direttiva le fatture sono emesse in un **formato elettronico strutturato**. Tuttavia gli Stati membri possono accettare come fatture documenti cartacei o di altro formato per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al titolo XI, capo 6. **Gli Stati membri autorizzano l'emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**. L'emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi e la loro trasmissione non sono soggette ad autorizzazione o verifica obbligatoria preventiva da parte delle autorità fiscali.

CONCLUSIONI PROPOSTA DI DIRETTIVA

La proposta di Direttiva è attualmente in fase di discussione e confronto tra tutti gli Stati membri in sede di Consiglio UE: **per l'approvazione occorre l'unanimità.**

Tutti i Paesi hanno espresso condivisione sui principi generali di armonizzazione dell'e-reporting e della fatturazione elettronica, ma sono emersi importanti divergenze sulle modalità tecniche e operative di e-reporting.

L'Italia ha rappresentato che – al fine di armonizzare i processi di e-reporting e semplificare l'adempimento in capo alle imprese che operano a livello unionale è determinante l'adozione di uno standard (a livello di semantica e sintassi) unico, un contenuto minimo (fiscale) obbligatorio e una frequenza di invio unica; **il metodo di trasmissione dei file di reporting deve invece essere lasciato alle decisioni nazionali, consentendo l'utilizzo di un sistema di FE centralizzato che assorbe l'obbligo di reporting.**

CONCLUSIONI PROPOSTA DI DIRETTIVA

La Presidenza del Consiglio Europeo e diversi Stati Membri stanno prendendo in considerazione le proposte presentate dall'Italia e dagli altri Paesi e **stanno valutando eventuali emendamenti alla proposta di Direttiva originaria.**

Si è confidenti che il sistema adottato in Italia **potrà essere mantenuto anche dal 2028,** adeguando lo SDI ad accettare il formato europeo per le operazioni B2B e B2C.

Agenda

- Pacchetto legislativo IVA per l'era digitale: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COM(2022) 701 final. Focus sulle novità in tema di Fatturazione elettronica e di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

- Nuovi servizi ed evoluzione dei servizi gratuiti per la fatturazione elettronica resi disponibili dall'Agenzia delle entrate

Nuovi servizi per la fatturazione elettronica resi disponibili dall'Agenzia delle entrate



- **Servizi in cooperazione applicativa**

I servizi consentono al titolare di partita IVA, o al suo intermediario delegato, di scaricare file e dati **direttamente dal proprio gestionale**, senza dover accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”. Prima di utilizzare il servizio è necessario, tramite portale, effettuare il censimento del canale attraverso il quale si intende scaricare file/dati.

I servizi attualmente disponibili sono:

- File di fatture elettroniche
- File dei corrispettivi giornalieri
- Elenchi relativi all'imposta di bollo

Gestione censimento canale

Funzionalità che consente al soggetto IVA, anche per il tramite di un intermediario delegato, il censimento di un canale (tra quelli visibili selezionando "aggiungi provider") attraverso il quale effettuare lo scarico massivo di file/dati senza dover accedere al portale Fatture e Corrispettivi. I servizi di scarico disponibili in questa modalità riguardano:

- I file delle fatture elettroniche.
- I corrispettivi talenatici giornalieri.
- Gli elenchi A e B relativi all'imposta di bollo (per l'elenco B si potrà effettuare anche l'operazione di upload).

Sarà possibile censire anche più di un canale, ma non è ammessa la registrazione dello stesso servizio di scarico massivo su canali diversi.

Partita IVA:

Elenco provider censiti + Aggiungi provider

Denominazione	Identificativo IVA	Tipo canale	Servizi abilitati	Modifica	Elimina
Seac Spa	00865310221	WebService	SCARICO FATTURE		
0151578MI SRL	01955250504	WebService	SCARICO CORRISPETTIVI		

N.B. I servizi sono attivabili solo se il provider di cui si avvale l'operatore ha attivato la possibilità di scaricare i dati in cooperazione applicativa.

Nuovi servizi per la fatturazione elettronica resi disponibili dall'Agencia delle entrate



- **Servizi in cooperazione applicativa- attivazione da parte degli intermediari**

Gli intermediari delegati al servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico” dove ricevere le fatture, possono utilizzare una apposita funzionalità per richiedere il censimento dei canali e dei servizi per conto di più soggetti deleganti con una sola richiesta, tramite l’upload di un file csv e possono consultare lo “Stato” delle richieste già trasmesse.



Evoluzione dei servizi per la fatturazione elettronica resi disponibili dall'Agenzia delle entrate



- Estensione della funzione di Registrazione dell'indirizzo telematico di ricezione delle fatture elettroniche agli Enti non Commerciali e ai condomini

La funzionalità, in via di realizzazione, consentirà ai condomini e Enti non Commerciali, privi di partita IVA, di registrare l'indirizzo telematico di ricezione delle fatture elettroniche, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La registrazione consentirà il censimento degli indirizzi di posta elettronica certificata ovvero codice destinatario web services o SFTP per la consegna delle fatture.

- **Consultazione retroattiva delle fatture elettroniche**

E' allo studio una soluzione per consentire a tutti gli utenti - anche a coloro che hanno aderito al servizio di consultazione delle FE a partire dal 1° gennaio 2021 (successivamente al periodo transitorio) - di consultare le proprie fatture elettroniche emesse e ricevute anche in data antecedente a quella di sottoscrizione dell'accordo di adesione.